



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

ORDINANZA DEL SINDACO
Ordinanza
SERVIZIO ECOLOGIA

Numero 12

Reg. Generale 35 del 18-03-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIVIETO DI ACCESSO A PARCHI, AREE VERDI, CIMITERI, PERCORSI CICLABILI E STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

IL SINDACO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

Visti gli indirizzi applicativi e le precisazioni pervenuti dalla Prefettura di Verona e dal Ministero dell'Interno;

Richiamato il combinato disposto di cui ai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha vietato sull'intero territorio nazionale ogni spostamento delle persone fisiche, se non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, vietando contestualmente ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Atteso che nonostante le disposizioni e i divieti contenuti nei citati DPCM si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramento e spostamento ingiustificati da parte di persone fisiche, in particolare all'interno di aree verdi, pubbliche o aperte al pubblico, parchi, percorsi vicinali, con presenza anche di persone anziane e minori, soggetti particolarmente a rischio in caso di contagio da COVID -19;

Ritenuto altresì che per tale ragione e ai fini di garantire un più puntuale rispetto delle richiamate prescrizioni si rende opportuna, nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e di assicurare il costante rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, l'adozione di più specifiche misure che in coerenza con la disciplina governativa e con la peculiare natura del territorio risultino idonee a interdire l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque gli spostamenti non necessari da parte della popolazione;

Considerato che per il conseguimento di questo obiettivo e la miglior tutela della salute dei cittadini dal rischio di contagio appare opportuno confermare il divieto di accesso alle aree verdi comunali, ai parchi pubblici, alle aree cani e alle aree cimiteriali, e che appare opportuno altresì limitare l'accesso ai percorsi ciclopedonali e alle strade vicinali ad uso pubblico, salvo che per i frontisti;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento interinale;

Richiamato l'art. 50 del D.L.vo 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco la facoltà di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Sono confermati la chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, aree cani e aree cimiteriali, al di fuori di celebrazioni funebri, sino a tutto il 25 marzo 2020;
2. E' vietato ai pedoni, salvo che siano frontisti, l'accesso ai percorsi ciclopedonali e alle strade vicinali a uso pubblico sul territorio comunale, sino a tutto il 25 marzo 2020.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

DISPONE

Che il presente provvedimento sostituisce integralmente la precedente ordinanza n.r.g.33 del 16.03.2020;

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
al Comando della Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri;

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.12 del 17-03-2020 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

INFORMA

che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria (sino al 25.3.2020), in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmisione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO

Grison Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza verrà affissa all'albo pretorio dal al .

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

ORTOLANI GIORGIA